

D.Lgs. 30-12-1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nella Gazz. Uff 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Art. 7 *Esenzioni* ⁽⁵⁰⁾

In vigore dal 27 febbraio 2014

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'[articolo 4](#), dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'[articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ⁽⁴⁷⁾ ⁽⁴⁸⁾;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; ⁽⁵²⁾

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'[articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni; ⁽⁵²⁾

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli [articoli 8](#) e [19 della Costituzione](#), e le loro pertinenze; ⁽⁵²⁾

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con [legge 27 maggio 1929, n. 810](#); ⁽⁵²⁾

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; ⁽⁵²⁾

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#); ⁽⁵¹⁾

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'[articolo 16, lettera a\), della legge 20 maggio 1985, n. 222](#).^{(43) (45) (44) (53)}

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte^{(46) (49)}.

(43) Lettera modificata dall'[art. 91-bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#); tale ultima disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. Infine, la presente lettera è stata così sostituita dall'[art. 11-bis, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 13](#).

(44) Per la disapplicazione delle disposizioni, di cui alla presente lettera, alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#), vedi l'[art. 9, comma 6-quinquies, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

(45) La Corte costituzionale, con [ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 119](#) (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

(46) La Corte costituzionale, con [ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con [sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113](#) (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra [sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111](#) (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli [artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 26 novembre 1992, n. 461](#) - e 18, comma 3, del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con [ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 119](#) (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato, infine, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7 e 8, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

(47) La Corte costituzionale, con [ordinanza 11 - 19 maggio 2011, n. 172](#) (Gazz. Uff. 25 maggio 2011, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 sollevate dalla Corte suprema di cassazione, in riferimento agli artt. 2 e 38 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della medesima lettera a) del comma 1 dell'art. 7, sollevate dalla Corte suprema di cassazione, in riferimento all'art. 3 Cost.

(48) Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 18 dell'[art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

(49) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'[art. 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(50) Per l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) vedi l'[art. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#).

(51) Vedi, anche, l'[art. 4, comma 5-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#) e l'[art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#).

(52) Vedi, anche, l'[art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#).

(53) Vedi, anche, l'[art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#) e il [D.M. 19 novembre 2012, n. 200](#).